



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

*Il Garante*

Parere n. 7 del 20 maggio 2014  
Protocollo 46469 del 12/06/2014 cl.  
II/21

Albo ufficiale di Ateneo Repertorio n.2840/2014 - protocollo 46488 del 12 giugno 2014  
cl.I/7

**Oggetto:** Concorso Assegno di ricerca – Dottorato – Titolo preferenziale – Limite per congruenza con la ricerca.

Composizione Commissione esaminatrice – Membri cofirmatari di lavori scientifici con una concorrente – Incompatibilità – Non sussiste – Aspetti di opportunità.

1. Il ... *Omissis* ... proponeva istanza al Garante esponendo varie doglianze con riferimento agli aspetti procedurali e all'esito del concorso a seguito del quale la Commissione composta da Prof. ... *Omissis* ... aveva proclamato la ... *Omissis* ...vincitrice dell'assegno di ricerca Decreto n. 97, anno 2013 prot. 2062 dal titolo ... *Omissis* ...

A) In primo luogo, il ricorrente affermava che la vincitrice non risultava essere in possesso del titolo di Dottore di Ricerca e che già solo per questo l'assegno di cui al bando avrebbe dovuto essere attribuito a lui in quanto aveva conseguito due dottorati di ricerca, di cui uno in Oncologia sperimentale e Clinica. Ciò per il motivo che “la Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 22, in materia di assegni di ricerca ed in particolare il comma 4, lettera b) indica chiaramente che il titolo di dottore di ricerca è titolo preferenziale per l'attribuzione degli assegni”.

B) In secondo luogo, a proposito della composizione della Commissione, il ... *Omissis* ... osservava: “vorrei mettere in evidenza che tutti i membri della commissione hanno o hanno avuto una stretta relazione di studio/lavoro con la ... *Omissis* ...[la vincitrice *n.d.r.*] come si deduce dalle pubblicazioni in cui la ... *Omissis* ...ed i membri della Commissione sono coautori delle stesse pubblicazioni (Allegato 6). Peraltro, questo fatto pone forti perplessità sulla valutazione oggettiva dei candidati da parte della commissione”. Il ricorrente domandava quindi al Garante “anche di valutare se questo comportamento della commissione non possa aver leso uno dei punti del Codice Etico dell'Università di Firenze (Art. 4. *Trasparenza e imparzialità*) al quale i membri della comunità



accademica si devono attenere: *“astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo”*.

Il Garante, letti gli atti, formula le seguenti considerazioni.

2. A proposito del possesso del dottorato da valutare quale titolo preferenziale, il ricorrente sottolinea di aver svolto dottorati in Genetica e di Biologia Evolutiva (Università in USA) e in Oncologia Sperimentale e Clinica Università di Firenze) e di aver affrontato lo studio di aspetti genetici con messa a punto anche di un metodo di analisi degli acidi nucleici degradati (descritto nella tesi) e parte integrante di una pubblicazione su una rivista internazionale.

La Commissione ha però ritenuto la mancanza di congruenza di tali titoli rispetto allo specifico contenuto del progetto di ricerca da svolgere presso i Laboratori di Antropologia ed estesamente descritto (anche con aspetti antropologici) nell'allegato al bando.

Il Garante ritiene che il giudizio di non congruenza formulato dalla Commissione rientri nell'ambito intangibile della discrezionalità tecnica di valutazione ad essa spettante. Né si può ritenere che tale giudizio abbia travalicato gli ampi limiti entro i quali, secondo il diritto amministrativo, la discrezionalità tecnica, con la sua fisiologica opinabilità, può essere legittimamente e insindacabilmente esercitata.

Si deve dunque concludere che la Commissione abbia legittimamente esercitato la sua discrezionalità nel giudicare che i titoli posseduti dal ... *Omissis* ... non fossero congruenti rispetto a quelli richiesti per il campo di ricerca proposto dal bando.

Infine, poiché il problema del valore del dottorato come titolo preferenziale si può porre, come è ovvio, solo nel caso di comparazione tra titoli pertinenti e congruenti, la questione sollevata dal ... *Omissis* ... sul valore preferenziale di tale titolo – con la citazione di un Parere del Garante, in realtà pure emesso in una fattispecie diversa e non assimilabile - risulta qui assorbita dal giudizio di non congruenza. Tale ostacolo preliminare elimina ogni ragione di discutere oltre la questione nella presente procedura.

3. Passando alla doglianza riguardante la composizione della Commissione, il Garante rileva innanzitutto che in punto di fatto



sono veritiere le circostanze come esposte dal ... *Omissis* .... La Commissione è stata nominata dal Direttore del Dipartimento di ... *Omissis* ..., il quale ha indicato quali membri: se stesso come Professore Ordinario, il Prof. ... *Omissis* ... (PA e Responsabile della Ricerca di cui al Bando), la Dott.ssa ... *Omissis* ... (Ricercatrice) e il PA Prof. ... *Omissis* ... quale Supplente. Inoltre dall'elenco allegato all'istanza dal ... *Omissis* ... risulta che effettivamente esistono otto pubblicazioni (v. links) in cui la vincitrice ... *Omissis* ... appare co-firmataria con uno o più dei tre membri della Commissione.

Ciò premesso in fatto e passando alle censure del ricorrente, il Garante osserva che ai fini della verifica della possibile lesione dell'art. 4 del Codice etico la relativa istanza deve essere presentata non all'Ufficio del Garante, ma, secondo quanto disposto dallo Stesso Codice etico, alla Commissione di Garanzia: "*Articolo 7. Accertamento delle violazioni e atti conseguenti* 1. L'accertamento di eventuali violazioni del Codice è demandato alla Commissione di garanzia. Della Commissione fa parte di diritto il Garante dei Diritti, di cui all'articolo 23 dello Statuto dell'Università, che lo presiede *omissis*".

4. Tuttavia - al di là delle specifiche ipotesi nelle quali il giudizio, ai sensi dell'art. 4 cit., è riservato alla competenza della Commissione di Garanzia - le perplessità del ... *Omissis* ... sulla composizione della Commissione rimangono valutabili dal Garante sotto il profilo della competenza che a tale organo, in senso più generale e residuale, è attribuita dall'art. 23 dello Statuto di Ateneo per le "asserite lesioni *omissis* della imparzialità, della trasparenza e della correttezza delle attività svolte nell'ambito dell'Università". E alla valutazione sotto tali profili qui dunque si deve procedere.

A fronte delle critiche del ... *Omissis* ... sopra riportate, il Direttore del Dipartimento ha inviato i suoi chiarimenti sul caso ricordando che il vigente Regolamento di Ateneo per gli assegni di ricerca non prevede che vi sia incompatibilità tra la "doppia veste" di Direttore e quella di componente di Commissione e che la propria "terzietà" non può essere messa in dubbio per il fatto di aver agito di volta in volta nel doppio ruolo di Direttore di Dipartimento e di membro della Commissione esaminatrice.

Tale affermazione è certamente condivisibile sul piano astratto



ma, se rapportata al caso concreto in esame, non sembra sufficiente a risolvere il problema posta dalle doglianze del ... *Omissis* .... Esse, infatti, non riguardano solo il problema astratto se il Direttore del Dipartimento possa nominarsi anche membro e Presidente della Commissione di esame, sul che in via di principio non sono ovviamente rilevabili incompatibilità. E del resto l'aspetto della "non terzietà" è stato da parte del ricorrente evocato con riferimento al problema procedurale per cui di fatto il suo ricorso amministrativo interno ha dovuto istituzionalmente essere rivolto allo stesso Direttore del Dipartimento che era anche membro della Commissione del cui operato si chiedeva il riesame.

5. Il punto sostanzialmente più critico sollevato dal Dott. ... *Omissis* ... sembra invece da ravvisare in quello in cui il ricorrente - al di là dell'aspetto procedurale di cui *sub* b) - esprime i suoi dubbi sulla "valutazione oggettiva dei candidati da parte della commissione, in quanto la Commissione giudicando la dott.ssa ... *Omissis* ..., giudica il proprio lavoro". Tale critica non riguarda più il tema della compatibilità di doppio ruolo, ma la concreta circostanza che nella fattispecie tutti e tre i membri della Commissione risultano anche co-firmatari di lavori in precedenti lavori scientifici con la concorrente Dott.ssa ... *Omissis* ....

Per quanto attiene alle valutazioni proprie della sua funzione istituzionale, il Garante ritiene che le critiche proposte dal ricorrente non possano considerarsi fondate dal punto di vista strettamente giuridico. Si deve sottolineare, infatti, che per consolidata giurisprudenza amministrativa la circostanza che un membro di commissione di concorso sia co-firmatario con un concorrente di lavori scientifici, ove sia ricostruibile la parte svolta da ciascun autore, non costituisce motivo di incompatibilità.

Si riporta in tal senso una massima del Consiglio di Stato, rappresentativa di orientamento consolidato, con uno stralcio della motivazione contenente altri riferimenti giurisprudenziali:

"Non comporta l'obbligo di astensione di un componente la Commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere; tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo alle esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più



articolati e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di Commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti e, ancora, la mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento. (Conferma Tar Lazio, Roma, sez. III n. 3654 del 2009). Consiglio di Stato, sez. VI, 18/08/2010, n. 5885”.

In senso conforme v. anche Sez. VI, 29 luglio 2008, n. 3797.

E, ancora, si è ritenuto in altra pronunzia che:

“la mera esistenza di rapporti di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto, che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale (Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354); ciò che, nella specie, non è dedotto né è dato desumere”.

Il Garante osserva che alla stregua dei sopra citati principi non può dunque ritenersi sussistente per alcuno dei tre membri della Commissione la incompatibilità lamentata dal ... *Omissis* ... con la sua istanza.

Con quanto sopra riportato può pertanto ritenersi concluso il giudizio in punto di diritto con la affermazione della legittimità della composizione della Commissione. Sembra però comprensibile che una situazione come quella esaminata sia suscettibile di ispirare l'interrogativo se non sarebbe stato preferibile piuttosto nominare una Commissione in cui fra tutti e tre i suoi membri e una concorrente (poi risultata vincitrice) non sussistessero i precedenti rapporti di collaborazione sopra ricordati.

Infatti costituisce esperienza comune che a volte si presentano situazioni in cui una condotta, pur se legittima, può risultare non ineccepibile sul piano della opportunità. In particolare, su tale tema sembra da tener presente l'importanza che la imparzialità di comportamento di chi agisce in una funzione pubblica non solo sussista in sé, ma sia pure oggettivamente percepibile come tale



dagli interessati e dai terzi. E sembra che di ciò non si sia tenuto sufficientemente conto nella nomina della Commissione per il concorso di cui si tratta. Tanto più se si ricorda che i termini di presentazione delle domande erano scaduti il 13.01.2014 e che la Commissione è stata nominata il 17.01.2014, cioè quando i nomi dei sei candidati erano certamente conosciuti o conoscibili al momento della designazione dei membri esaminatori.

Si ritiene quindi di poter concludere che nella fattispecie sarebbe stato consigliabile ricorrere a soluzioni più idonee ad evitare che, a proposito della imparzialità della Commissione, potessero sorgere i dubbi ed equivoci sollevati dal ... *Omissis* .... Essi, infatti, se per un verso risultano privi di fondamento in punto di legittimità per altro verso non sembrano del tutto da disattendere sotto il profilo della opportunità.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e all'interessato.

Firenze, 20 maggio 2014

Il Garante dei diritti  
Dott. Giampaolo Muntoni